



# ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74 - Villarazzo  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414

Sito internet: [www.ipsseoamaffioli.edu.it](http://www.ipsseoamaffioli.edu.it)  
Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49  
Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: [tvrh01000n@pec.istruzione.it](mailto:tvrh01000n@pec.istruzione.it)  
E-mail M.I.: [tvrh01000n@istruzione.it](mailto:tvrh01000n@istruzione.it)  
E-mail: [posta@ipsseoamaffioli.it](mailto:posta@ipsseoamaffioli.it)

## SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA

c/o Centro Parrocchiale Monsignor Angelo Martini  
Piazza Monsignor Furlan, 2 - 31044 Montebelluna (TV)  
Tel.: 0423/544165 - [sede.montebelluna@ipsseoamaffioli.it](mailto:sede.montebelluna@ipsseoamaffioli.it)



Istituto aderente a Association  
Européenne des Ecoles d'Hôtellerie  
et de Tourisme

## SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA

Via Cardinal Pietro Maffi, 2/A - 31017 Pieve del Grappa (TV)  
Tel.: 0423/539107 - [sede.pieve@ipsseoamaffioli.it](mailto:sede.pieve@ipsseoamaffioli.it)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### DISPOSIZIONI GENERALI

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza culturale e sociale, informata ai valori democratici della Costituzione italiana ed al rispetto tra le persone e fonda il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, garantisce libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e ripudia ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, quindi non solo diretto a contrastare i comportamenti scorretti, affinché non si ripetano, ma anche attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità personale, alla legalità e a riaffermare il dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il presente regolamento assume gli indirizzi promossi dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n.249/98 e modifiche apportate dal DPR n.235 del 21 novembre 2007) individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti per la irrogazione ed il relativo procedimento. Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (DPR 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.

Il Regolamento tiene altresì conto della direttiva n.16/2007 del 15 marzo 2007 in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica.

#### Art. 1 - I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.

#### Art. 2 - I doveri

Gli studenti hanno il dovere di:

- rispettare l'orario scolastico e frequentare regolarmente le lezioni;
- assolvere gli impegni di studio;
- portare rispetto verso il capo d'istituto, tutto il personale della scuola e i compagni e gli eventuali ospiti;
- assumere comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;
- rispettare ed aver cura dell'ambiente scolastico, utilizzare correttamente le attrezzature, gli impianti dei laboratori e i sussidi in genere in modo da non danneggiare il patrimonio della scuola;
- osservare le disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza.

#### Art. 3 - Principi e finalità

La responsabilità disciplinare è personale. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti e, infine, sono ispirate al principio della riparazione del danno. Inoltre, esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

#### **Art. 4 - Infrazioni disciplinari e sanzioni**

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti riportati all'art. 2 che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.).

Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.

Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.

I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto sul registro di classe;
- nota disciplinare sul registro di classe;
- sospensione temporanea dalle lezioni, fino a 15 giorni, con eventuale obbligo di presenza a scuola;
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico,
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Il rimprovero verbale e l'annotazione/richiamo sono inflitti dal docente in caso di violazioni lievi.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto.

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo.

Le sanzioni, che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca, di pulizia dei locali ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.

Per comportamenti non previsti all'art.2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.

#### **Art. 5 - Procedimento sanzionatorio**

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

In caso di infrazioni lievi:

- il docente procede con il richiamo verbale o l'annotazione/richiamo sul registro elettronico;
- il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

- il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non si tratta di docente della classe. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e/o con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto;
- il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.

Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio irroga la sanzione a maggioranza dei votanti.

Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:

- stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
- identifica il docente di contatto didattico.

#### **Art. 6 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, disciplinato dal successivo art. 7. La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico che provvede alla sua convocazione.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni con provvedimento motivato, che è trasmesso dirigente scolastico per la comunicazione all'interessato.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento previo parere di un Organo di garanzia regionale.

#### **Art. 7 - Organi di garanzia**

Esistono un Organo di garanzia interno all'Istituto e un Organo di garanzia regionale. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è formato da:

- un docente dell'Istituto designato dal Consiglio di Istituto (tra i docenti coordinatori di classe);
- un rappresentante degli studenti eletto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe;
- un rappresentante dei genitori eletto dai rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto tra i componenti il Consiglio stesso o tra i rappresentanti di classe.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 vengono designati o eletti, uno per ogni componente, i membri supplenti,

che sostituiranno i membri effettivi in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di obbligo di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) o di decadenza per perdita del requisito di eleggibilità.

L'Organo di Garanzia rimane in carica per due anni scolastici.

L'Organo di Garanzia deve essere "perfetto" (presenza di tutti i membri) in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti.

Il ricorso è accolto dall'Organo di Garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. I membri che si astengono dal voto si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti prevale l'opzione espressa dal presidente. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari al ricorso e quello degli astenuti.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo un provvedimento disciplinare.

Di tutte le riunioni dell'organo di garanzia è redatto processo verbale a cura di uno dei componenti liberamente scelto dal Presidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono comunicate per iscritto, entro cinque giorni dalla data della riunione, a chi ha avanzato ricorso o reclamo.

L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'organo di Garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 8 - Procedimento per i ricorsi**

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato l'infrazione.

Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difesivi.

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, può assumere qualsiasi informazione ritenuta necessaria e decide, sentite le parti, con provvedimento motivato.

Il provvedimento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto viene trasmesso alla Segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento è pubblicato all'albo della scuola e nel sito web. Di esso viene consegnata copia a tutti gli studenti, ai docenti ed a chiunque ne farà richiesta.

Il presente Regolamento si compone di due parti: disposizioni generali e tabella con descrizione dei comportamenti che determinano la tipologia di sanzione e la competenza a comminarle.

Nella prima settimana di inizio delle attività didattiche, l'Istituto organizza, nell'ambito delle attività di accoglienza dei nuovi studenti, la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto e finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Copia sottoscritta del patto viene consegnata alla famiglia o allo studente, se maggiorenne.

Il presente Regolamento e il Patto educativo di corresponsabilità possono essere modificati previa consultazione del Comitato degli studenti e del Comitato dei genitori, sulla base delle osservazioni avanzate dagli Organi collegiali e di partecipazione della scuola, dal Dirigente Scolastico o dai componenti del Consiglio di Istituto stesso.

---

### **DESCRIZIONE COMPORAMENTI CHE DETERMINANO SANZIONI**

Segue tabella

ARTICOLO	COMPORAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE ARTICOLATA PROGRESSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ E AL RIPETERSI DEI FATTI	COMPETENZA	CONSEGUENZE	
<b>A - Frequenza non regolare</b>	Assenze frequenti non dovute a malattia e prive di ragionevole motivazione.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale</li> <li>2. Richiamo scritto sul registro di classe</li> <li>3. Colloquio con i genitori</li> <li>4. Eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione</li> </ol>	Docente  Consiglio di classe se il comportamento è reiterato.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti	
	Individuali, collettive o reiterate entrate in ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non adeguatamente motivate dai genitori.				
	Assenze non giustificate e più volte sollecitate				
	Assenze in concomitanza delle prove di verifica.				
<b>B – Mancato assolvimento dei doveri scolastici</b>	L'alunno non esegue i compiti assegnati per casa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale</li> <li>2. Richiamo scritto sul registro di classe</li> <li>3. Colloquio con i genitori</li> <li>4. Eventuale sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione</li> </ol>	Docente  Consiglio di classe se il comportamento è reiterato.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.	
	L'alunno non rispetta i tempi delle consegne e/o delle verifiche orali/scritte/pratiche programmate.				
	L'alunno risulta sprovvisto del materiale scolastico necessario (es. libri e divisa) e del libretto scolastico.				
	L'alunno non è puntuale nella restituzione degli avvisi ricevuti				
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici o digitali in modo non attinente all'attività didattica.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nota disciplinare</li> <li>2. Se la mancanza è ripetuta</li> </ol> - sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione	Docente  Consiglio di classe se il comportamento è reiterato.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.	
<b>C - Mancanza di rispetto alle persone: verso il Dirigente, i docenti, il Personale tutto della scuola e i compagni</b>	L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiamo verbale</li> <li>2. Nota disciplinare</li> <li>3. Colloquio con i genitori</li> <li>4. Se la mancanza è ripetuta: --sospensione dalle uscite culturali, tecniche, manifestazioni, viaggi di istruzione</li> </ol>	Docente  Consiglio di classe se il comportamento è reiterato.		Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti.
	L'alunno si presenta con abbigliamento/ acconciatura/trucco non consoni all'ambiente scolastico e all'attività dei laboratori. Durante il periodo primaverile ed estivo non è consentito l'uso di ciabatte, canotte scollate e pantaloni troppo corti.				

	L'alunno utilizzo un linguaggio volgare.			
<b>D - Uso improprio dei dispositivi, del linguaggio, comportamento lesivo della dignità e violento</b>	L'alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate <u>sia all'interno dei locali della scuola che all'esterno</u> , senza il consenso delle persone interessate.	<p>1. Nota disciplinare</p> <p>2. in caso di mancanza grave e/o ripetuta:</p> <p>-sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni;</p> <p>-sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni,</p> <p>-allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 giorni fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</p> <p>La violazione del diritto alla privacy costituisce reato e comporta il pagamento di sanzione amministrativa secondo i termini di legge (Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007)</p>	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.
	L'alunno bestemmia e reca offesa alla dignità della persona.			
	L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni.			
	L'alunno minaccia o reca offesa alla dignità della persona utilizzando parole o frasi o immagini offensive nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (cyberbullismo) sia in orario scolastico che in orario non scolastico (tramite i social)			
	L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa contro i compagni o il personale della scuola, provocando danni fisici a cose e/o persone all'interno o nelle pertinenze della scuola, durante le uscite didattiche, sui mezzi di trasporto, in palestra.			
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana (molestie anche a carattere sessuale).			
	L'alunno commette azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana; comportamenti che si configurano come atti di bullismo.			
L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confronti delle istituzioni.		Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.	Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.	
			Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	
			<b>atti di bullismo/ cyberbullismo:</b>	
<b>E - Mancata osservanza delle norme di sicurezza</b>	L'alunno si comporta in modo poco controllato e pericoloso per la salvaguardia della propria e altrui persona.	<p>1. Nota disciplinare</p> <p>2. in caso di mancanza grave e/o</p>	Docente	Sul voto di condotta secondo i criteri

	<p>L'alunno non osserva le disposizioni relative alla sicurezza nei momenti di trasferimento e durante l'intervallo.</p> <p>L'alunno si allontana dall'aula o dallo spazio assegnato senza autorizzazione.</p> <p>L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle persone.</p>	<p>ripetuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni,</li> <li>-sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni,</li> <li>-allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 giorni fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</li> </ul>	<p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p>	<p>stabiliti dal Collegio docenti determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.</p> <p>Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.</p>
<p><b>F - Mancato rispetto dell'ambiente e danno alle attrezzature e agli arredi</b></p>	<p>L'alunno usa in modo scorretto il materiale didattico e le attrezzature di classe e di laboratorio, sporcando o danneggiando.</p> <p>L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico, sporcandolo e danneggiandolo. Non differenzia i rifiuti e li getta a terra</p> <p>L'alunno provoca danneggiamento doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.</p>	<p>1.Richiamo scritto sul registro di classe. 2.Nota disciplinare 3. in caso di mancanza grave e/o ripetuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni,</li> <li>- sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni,</li> <li>- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 giorni fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.</li> </ul> <p>In ogni caso è previsto il ripristino delle condizioni originarie degli ambienti e dei beni mobili ed immobili deteriorati, con esecuzione immediata, coinvolgimento della famiglia e richiesta del risarcimento economico, Se non è individuabile il singolo autore del gesto, la responsabilità risarcitoria ricade sull'intera classe</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.</p> <p>Dirigente/DSGA</p>	<p>Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti determinandone anche l'insufficienza con conseguente non ammissione alla classe successiva o agli esami terminali.</p> <p>Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.</p>

<b>G - Violazioni legislative</b>	Fumo: l'alunno fuma a scuola	Nota disciplinare e sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dal regolamento sul divieto di fumo ai sensi del Decreto-legge 12/09/2013, n. 104.	Docente  Funzionario accertatore	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
	Furto: l'alunno si appropria di oggetti o denaro altrui	1.Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia 2.- sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, - sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 Se possibile è prevista la restituzione del materiale Segnalazione all'autorità e specifica richiesta di intervento in classe su segnalazione del coordinatore al Dirigente	Docente  Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.  Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
	Droga e alcool: possesso, uso e spaccio di sostanze stupefacenti o consumo e/o diffusione di bevande alcoliche.	1.Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria 2.- sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, - sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15	Docente  Consiglio di classe per la sospensione fino a 15 giorni.  Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
	L'alunno falsifica la firma dei genitori, falsifica o sottrae atti pubblici, falsifica la firma dei docenti o del Dirigente	1.Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia 2.- sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto	Docente  Consiglio di classe per la sospensione fino a	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti



		inferiore ai 5 giorni; - sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni, - allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15	15 giorni.  Consiglio di Istituto per l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni.	
	Fatti che si configurano come reato riconducibile al Codice Penale	Allontanamento dalla comunità scolastica e denuncia alle autorità competenti.	Consiglio d'Istituto e Dirigente scolastico.	

Nei casi di infrazione disciplinare grave o di pericolo per le persone o per l'incolumità delle stesse, il Dirigente Scolastico convoca immediatamente i genitori, disponendo l'allontanamento cautelativo dalle lezioni fino alla convocazione degli organi disciplinari competenti per la deliberazione della sanzione disciplinare. L'entità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità delle infrazioni prestando particolare attenzione alle situazioni riconducibili alla L. 104/1992 e L. 170/2010.

**COMPORAMENTI INADEGUATI DURANTE GLI SPOSTAMENTI CON I MEZZI DELL'ISTITUTO se nel caso in cui i trasporti vengano utilizzati**

<b>COMPORAMENTI CHE DETERMINANO MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONE ARTICOLATA PROGRESSIVAMENTE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ E AL RIPETERSI DEI FATTI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>CONSEGUENZE</b>
Recare disturbo all'autista.	1. Richiamo verbale o scritto sul registro di classe. 2. nota disciplinare e comunicazione alla famiglia 2.-sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto inferiore ai 5 giorni, -sospensione dalle lezioni per un periodo congruente alla gravità dell'atto da 5 a 15 giorni -allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 giorni fino a 15	Autista; docente accompagnatore; collaboratore del Dirigente Scolastico; Dirigente Scolastico.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
Manipolare gli strumenti di guida del mezzo.			
Non utilizzo della cintura di sicurezza e spostamento durante il tragitto.			
Uso di linguaggio improprio dentro il pullman o verso l'esterno.			
Portare a bordo zaini e oggetti impropri (i bagagli vanno lasciati nel bagagliaio dell'autobus, come previsto dal codice della strada all'art.164).			
Chiudere o aprire gli sportelloni del bagagliaio.			
Appropriarsi dei martelletti posti sulle uscite di sicurezza			
Eventuali / atti vandalici (scritte sui sedili o altri danni provocati volontariamente).			
Disordine o sporcizia nel pullman			
Bere e/o mangiare.	Risarcimento del danno.		
Fumare all'interno del pullman.	Sospensione del servizio Sanzione amministrativa		
Fatti che si configurano come reato.	Allontanamento dalla comunità scolastica e denuncia alle autorità competenti.	Consiglio d'Istituto Dirigente Scolastico.	Sul voto di condotta secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti
<b>Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela agli organi competenti</b>			